



OPPOSIZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSA DAL SIGNOR FELIX UFONDU AVVERSO L'ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER INDEBITA FRUIZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'AFFITTO ANNO 2006. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

VERBALE

Il 30 marzo 2010 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	SI
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale supplente Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Sono assenti per questa deliberazione gli Ass. Brambilla e Teormino.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

OPPOSIZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSA DAL SIGNOR FELIX UFONDU AVVERSO
L'ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER INDEBITA FRUIZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL
SOSTEGNO DELL'AFFITTO ANNO 2006. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoverarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

**OPPOSIZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSA DAL SIGNOR FELIX UFONDU AVVERSO
L'ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER
LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER INDEBITA FRUIZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL
SOSTEGNO DELL'AFFITTO ANNO 2006. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

La cartella contiene:

Proposta di deliberazione (1 pagina)

Relazione a firma Dott.ssa Festucci (1 pagina)

Foglio pareri (1 pagina)

OGGETTO: OPPOSIZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSA DAL SIGNOR FELIX UFONDU AVVERSO L'ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER INDEBITA FRUIZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'AFFITTO ANNO 2006. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di opposizione promosso dal signor Felix Ufondu avanti il Giudice di Pace di Monza (R. G. n. 257/2010) avverso l'ordinanza-ingiunzione n. prot. comunale 101438/2009 emessa il 14.12.2009 dal Direttore del Settore N.O.S. Osservatorio Casa per il pagamento dell'importo di Euro 4.453,20 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 316-ter, comma 2 c.p. avendo fruito del contributo regionale per il sostegno dell'affitto anno 2006 indebitamente erogato al medesimo a causa di dichiarazione sostitutiva non veritiera.
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto gli avvocati Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia e Stefania Festucci del Servizio Legale-Contratti, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In applicazione della determinazione della Giunta Regionale n. 5057 del 10.7.2007 sul Fondo Sostegno Affitto e a seguito dell'accertamento dell'omessa dichiarazione di redditi, con l'atto n. prot. comunale 101438/2009 il Direttore del Settore N.O.S. Osservatorio Casa ingiungeva al signor Felix Ufondu il pagamento dell'importo di Euro 4.453,20 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 316-ter, comma 2 c.p. avendo fruito del contributo regionale per il sostegno dell'affitto anno 2006 indebitamente erogato al medesimo a causa di dichiarazione sostitutiva non veritiera.

Con ricorso notificato in data 25 febbraio 2010 il signor Felix Ufondu ha promosso avanti al Giudice di Pace di Monza (R. G. n. 257/2010) opposizione alla suddetta ingiunzione di pagamento contestandone la legittimità e chiedendone al giudice l'annullamento oltre che la sospensione dell'esecuzione.

Considerato che è interesse del Comune contestare l'opposizione all'ingiunzione promosso dal signor Felix Ufondu , si propone di autorizzare la costituzione avanti il Giudice di pace di Monza individuando per l'incarico di patrocinio legale in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti, e

rinviano a successive determinazioni dirigenziali l'atto formale di incarico e l'imputazione dell'impegno di spesa per le spese di giudizio occorrente.

Sesto San Giovanni, 28 marzo 2010

IL FUNZIONARIO
(Avv. Stefania Festucci)

VISTO IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
(Dott. Massimo Piamonte)